EDIZIONE
02
MARZO
2014

NEWSLETTER
SINDACALE

ORSA*Notizie*

Regione Umbria

in questa edizione

Assistenza Sanitaria Integrativa **P.1**
Messaggio INPS n.3380 del 18.03.2014 **P.2**
Verbale di riunione Commissione Parlamentare **P.3**
Testo Unico **P.6**

MANIFESTAZIONE A ROMA 27 marzo 2014

Ritrovo a Piazza Montecitorio alle ore 10.00

SIT-IN dalle ore 10.00 alle ore 14.00

In occasione della discussione in Parlamento delle modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico

PENSIONI. Non è sufficiente ed esclude molte qualifiche

Il giorno 18 marzo l'INPS ha emesso un messaggio interno n. 3380/14 nel quale si prevede per il solo personale di Macchina e di Bordo, solo se inserito nel Fondo Speciale FS, (assunzione antecedente 01 aprile 2000 Trenitalia e 01 gennaio 2001 RFI) il riconoscimento dei benefici previsti per i lavoratori usuranti, pesanti e faticosi (per il 2014 – 61 anni e tre mesi di età anagrafica con almeno 35 di contributi – Legge Fornero).

Lo stesso messaggio chiarisce che i benefici derivanti dagli aumenti di valutazione previsti per gli stessi lavoratori in vigore fino al 31-12-2011 sono cumulabili solo per la parte economica e quindi non utili per raggiungere i 35 anni di contributi.

Questo messaggio non prende in considerazione il personale di manovra, della navigazione e della manutenzione soggetto a gravose condizioni di lavoro e tutto quello non inserito nel Fondo Speciale FS quindi giovani e quello delle altre imprese ferroviarie.

Curiosamente il provvedimento, che valutiamo un "pannicello caldo" rispetto alla portata del problema, arriva appena dopo la grande mobilitazione dei ferrovieri del 14 marzo scorso.

Quindi è bene confermare che la vertenza di di OR.S.A. mira a ripristinare i limiti di pensionamento ante "Fornero" per TUTTO il personale ferroviario impegnato in lavorazioni particolarmente usuranti e in tale quadro occorre anche prevedere adeguati incrementi contributivi per garantire a questi lavoratori una pensione dignitosa.

L'Assemblea della Camera dei Deputati il prossimo 27 marzo discuterà la proposta di legge n.224 e abbinate – Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.

Noi saremo lì, fuori Palazzo di Montecitorio, per far sentire la nostra voce.

Macchinisti, Capitreno, Manovratori, Personale della navigazione di FS, personale del movimento, dell'infrastruttura e manutenzione rotabile di Trenitalia hanno il dovere di essere lì con noi.

Manifestiamo il 27 marzo in piazza Montecitorio.

Insieme all'OR.S.A. verso il nostro futuro.

Orsa Umbria
www.orsaumbria.it

PENSIONI
Messaggio
INPS 3380

INPS.HERMES. 18/03/2014 .0003380

Mittente

Sede: 0064/Ufficio di Segreteria del Direttore Generale

Messaggio numero: 003380 del 18/03/2014

Inviato da:

Destinatari [592]

0003/D.C. Risorse Umnae
0005/D.C. Prestazioni a sostegno del reddito
0007/Coordinamento Generale Legale
0008/Coordinamento Generale Statistico Attuariale
0012/Segreteria Tecnica del Collegio dei Sindaci

Classificazione

Tipo Messaggio: Standard

Visibilità messaggio: Strutture INPS

Area/Dirigente Direzione

Messaggio

Oggetto: Applicazione dei benefici previsti dal D.lgs. n.67 del 2011 – personale viaggiante e di macchina iscritto al Fondo speciale per il perosnale dipendente della Ferovie dello Stato Italiane S.p.A.

Allegati: Nessun Allegato

Corpo del messaggio:

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

Come è noto, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo speciale per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato Italiano S.p.A., in virtù di quanto precisato nel comma 18, ultimo periodo, dell'art. 24 della legge n. 214/2011, sono divenute immediatamente applicabili le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici introdotte dal medesimo art.24.

Conseguentemente , i precedenti limiti di età previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia per il personale viaggiante e di macchina , pari a 58, 60 e 62 nni, e per il restante personale , pari a 65 e 66 anni, sono stati sostituiti, con decorrenza 1/1/2012, dal requisito anagrafico unico di 66 anni, da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del D.L: n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010.

Tutto ciò premesso, si fa presente che dalla predetta decorrenza i benefici previsti dal D.lgs. n. 67 del 2011, come modificato dalla legge n. 214/2011, relativo all'accesso al trattamento pensionistico per i lavoratori adibiti allo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, trovano applicazione anche nei confronti del personale viaggiante e di macchina, per il quale l'ordinamento pensionistico prevedeva norme di miglior favore per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti all'assicurazione generale obbligatoria.

Si precisa, infine , che tali benefici sono cumulabili con gli aumenti di valutazione di cui all'art. 217 del T.U. n. 1092/1973 – maturati dal personale in questione fino alla data del 31/12/2011 – ai soli fini della determinazione dell'importo della pensione e non dell'anticipo dell'acceso al pensionamento.

Il Direttore generale
Nori

PENSIONI
Commissione Parlamentare

Giovedì 20 marzo 2014. – Presidenza del presidente Cesare Damiano. – Interviene il sottosegretario di stato per il lavoro e la politica sociale Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 10.30.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.
Nuovo testo unificato C.224 Fedriga, C 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato , da ultimo, nella seduta del 18 marzo 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva espresso i pareri sugli emendamenti presentati al nuovo testo unificato i esame, elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base. Dà la parola , quindi , alla relatrice e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti accantonati.

Marialuisa Gnecchi (PD), *relatore*, facendo seguito ai pareri già espressi nella seduta del 18 marzo scorso, esprime parere favorevole sull'emendamento Fedriga 2.5, precedentemente accantonato. Esprime , invece, parere contrario sulle altre proposte emendative riferite all'articolo 2. Esprime , quindi , parere favorevole sugli emendamenti Polverini 3.1 e Di salvo 3.2, purché riformulati nei termini riportati in allegato. Osserva che tale riformulazione non comprende né la questione dei lavoratori esposto all'amianto - considerato che la questione dei lavoratori usuranti, a suo avviso, non dovrebbe essere affrontata in questa sede – né il riferimento al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, che giudica troppo generico. Esprime quindi parere favore sugli emendamenti Fedriga 7.1 e Placido 7.3, purchè riformulati nei termini in allegato, invitando al ritiro degli emendamenti Fedriga 7.2 e Di Salvo 7.4, presentati dai medesimi firmatari, che sarebbero assorbiti dalla nuova formulazione da ultimo proposta. Fa notare che tale riformulazione mira ad assicurare il finanziamento delle salvaguardie fino al 2020, evitando che ci posano essere delle discriminazioni tra lavoratori che presentino requisiti sostanzialmente omogenei.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, pur osservando che il Governo è pienamente consapevole della delicatezza della questione in oggetto, fa notare che il provvedimento reca oneri significativi, che al momento non è possibile quantificare. Rilevata altresì l'esigenza di definire la platea dei potenziali beneficiari, osserva che si è in attesa degli esiti del monitoraggio previsto dalla legge vigente. Ritiene , pertanto, che sia preferibile rinviare l'esame degli emendamenti ad altra seduta. Fa presente che, qualora la Commissione decidesse comunque di procedere all'esame di tali proposte emendative, il Governo si rimetterebbe alla Commissione.

Walter RIZZETO (M5S) si dichiara stupito che il Governo chieda un rinvio dell'esame degli emendamenti chiedendo delucidazioni circa la tempistica necessaria ad acquisire in via definitiva i dati in questione.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) si dichiara fortemente contrario ad un rinvio dell'esame degli emendamenti, osservando che qualsiasi ipotesi di quantificazione presupponga necessariamente la predisposizione di un testo definitivo, sul quale poter ragionare in termini di coperture finanziarie certe.

Titti Di Salvo (SEL) manifesta la propria contrarietà ad un eventuale rinvio dell'esame degli emendamenti, ricordando come le recenti determinazioni assunte dalla Conferenza dei presidenti di gruppo in materia sollecitino una rapida definizione dell'esame del provvedimento. Osserva che una richiesta di rinvio sarebbe giustificabile solo a fronte di un preciso impegno del Governo ad assicurare le necessarie coperture finanziarie.

Il sottosegretario Luigi BOBBA fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche

PENSIONI
Commissione Parlamentare

Sociali, che si è già prontamente attivato sul punto, acquisirà nel minor tempo possibile dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'INPS le informazioni necessarie alla quantificazione finanziaria degli interventi del provvedimento e alla definizione della platea dei soggetti ancora privi di salvaguardia.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, auspica che l'esaurimento della fase dell'esame degli emendamenti, che condurrà all'elaborazione di un testo definito, possa favorire l'acquisizione di dati certi circa gli oneri derivanti dal provvedimento e l'esatta definizione della platea dei beneficiari, In proposito, nel momento in cui si discute di possibili operazioni di spendig review, ipotizzate per la copertura di taluni altri interventi annunciati in altri campi, ritiene che non possa non considerarsi che la riforma previdenziale realizzata con decreto-legge n. 201 del 2011 ha comportato risparmi su base pluriennale quantificabili in circa 80 miliardi di euro.

Walter RIZZETTO (M5S) giudica opportuno procedere speditamente lungo l'iter di esame, ritenendo strano che il Governo non sia ancora nelle condizioni di trasmettere gli elementi informativi necessari, nonostante facciano parte della compagine governativa personalità di spessore ben consapevoli di quelle problematiche.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel condividere l'esigenza di procedere senza indugio all'esame degli emendamenti, anche al fine di pervenire ad una quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, ricorda che, sulla base di quanto deliberato dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha già provveduto a richiedere un'audizione informale dei vertici dell'INPS al fine di svolgere quanto prima un confronto sui dati d'interesse.

Davide TRIPIEDI (M5S) fa presente che il suo gruppo è pronto a sostenere con forza qualsiasi iniziativa della presidenza mirata all'acquisizione dei dati dall'INPS.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che si procederà alla votazione delle proposte emendative presentate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tripiedi 1.1, Rizzetto 1.2, Placido 1.3, Tinagli 1.4 e Di Salvo 1.5.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritira il suo emendamento 1.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fedriga 1.7 e 1.8.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, come già richiesto nella seduta del 18 marzo 2014, invita i presentatori a riformulare l'emendamento Cominardi 1.10, sopprimendo la parte consequenziale.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la riformulazione da ultimo proposta della relatrice è stata accettata dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Fedriga 1.9 e Cominardi 1.10 (*Nuova formulazione*), respinge l'emendamento Burtone 1.11 ed approva gli emendamenti Fedriga 1.12, 1.13 e 1.14.

Massimiliano Fedriga (LNA) ritira il suo emendamento 1.15.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Airaudo 1.16 e Di Salvo 2.1.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritira il suo emendamento 2.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Airaudo 2.3 e Fedriga 2.4, approva l'emendamento Fedriga 2.5 e respinge l'emendamento Fedriga 2.6, nonché l'articolo aggiuntivo Placido 2.01

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la riformulazione degli emendamenti Polverini 3.1 e Di Salvo 3.2, proposte dalla relatrice sono state accettate dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Polverini 3.1 (*Nuova formulazione*) e Di Salvo 3.2 (*Nuova formulazione*) e respinge gli emendamenti Rizzetto 4.1 e Airaudo 4.2, nonché gli articoli aggiuntivi Di Salvo 5.01 e Rizzetto 5.02.

Walter RIZZETTO (M5S) invita la relatrice a riconsiderare il parere espresso sull'emendamento 6.1, di cui è primo firmatario, sottoli-

PENSIONI
Commissione Parlamentare

neando come essenziale acquisire elementi di valutazione precisi e circostanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INPS.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore,* pur concordando, in linea di principio, sull'importanza di disporre di u quadro informativo esaustivo ed aggiornato, ritiene che l'emendamento Rizzetto 6.1, nella sua attuale formulazione , richieda un ventaglio di informazioni troppo ampio, segnalando che non necessariamente si tratta di dati a disposizione dell'INPS. Esprime, pertanto, la preoccupazione che un eccessivo ampliamento dei dati richiesti possa portare a non ottenere neppure i dati ora previsti dalla disposizione in esame.

Titti Di Salvo (SEL) si associa alla richiesta del deputato Rizzetto, ribadendo come sia essenziale per il corretto svolgimento delle funzioni parlamentari disporre di dati accurati ed aggiornati.

Walter RIZZETTO (M5S) osserva come la richiesta di una maggior numero di informazioni non determini, a suo avviso, alcun rischio di pregiudicare la messa a disposizione delle informazioni stesse. Ricorda, del resto, le difficoltà incontrate in questa legislatura nell'acquisizione di dati INPS e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, richiamando gli atti di indirizzo approvati al riguardo con unanime consenso.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, si dichiara consapevole dell'esigenza richiamata dai deputati RIZZETTO E Di Salvo e propone una riformulazione dell'emendamento Rizzetto 6.1 che limiti la mole delle informazioni richieste , in linea con le competenze delle amministrazioni.

Walter RIZZETTO (M5S), pur ritenendo preferibile la formulazione originaria del suo emendamento 6.1 , accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Rizzetto 6.1 (*Nuova formulazione*), nonché l'emendamento Rostellato 6.2, che dovrà intendersi riferito al comma 1 dell'articolo 6 risultante dall'approvazione dell'emendamento Rizzetto 6.1 (*Nuova formulazione*).

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che i presentatori degli emendamenti Fedriga 7.1 e Placido 7.3 hanno accettato la riformulazione proposta dalla relatrice e che i presentatori degli emendamenti Fedriga 7.2 e Di Salvo 7.4 hanno ritirato i propri emendamenti in quanto assorbiti da detta riformulazione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Fedriga 7.1 (*Nuova formulazione*) e Placido 7.3 (*Nuova formulazione*) e respinge l'emendamento Airaudo 8.1.

Cesare DAMIANO, presidente, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, secondo quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza , integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, propone di richiedere, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica per la quantificazione degli effetti finanziari del nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, come risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative presentate. Considerata l'esigenza di pervenire ad una rapida conclusione dell'esame in sede referente del provvedimento, propone di richiedere, ai sensi del medesimo articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, che la relazione tecnica sia trasmessa entro il termine di sette giorni. Fa presente che nella richiesta si segnalerà in particolare l'esigenza che la relazione tecnica sia predisposta in modo da garantire la separata indicazione degli oneri derivanti da ogni intervento, al fine di garantire una valutazione dell'impatto finanziario delle singole previsioni.

L a Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della legge n. 196 del 2009, la predisposizione , entro il termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame risultante a seguito dell'esame della proposta emendative.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

PENSIONI
Testo Unificato

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico (Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo).

NUOVO TESTO UNIFICATO RISULTANTE A SEGUITO DELL'ESAME DELLE PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

«10-*bis*. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

2. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «e successive modificazioni e integrazioni», sono inserite le seguenti: «, ai soggetti rientranti nelle deroghe dall'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503,»;

2) dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8 della legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, e»;

b) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 dicembre 2011 o, in caso di fallimento dell'impresa, in mancanza dei predetti accordi, e che maturano i requisiti per il pensionamento entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni o seguito da un periodo di sostegno al reddito o di prolungamento della mobilità in deroga; ai fini della concessione dei benefici di cui alla presente lettera non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente; i versamenti volontari eventualmente necessari al raggiungimento dei requisiti pensionistici di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, possono riguardare anche periodi precedenti la domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria »;

c) alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;

d) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»;

e) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre

PENSIONI
Testo Unificato

2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile»;

3. L'alinea del comma 15-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «In via eccezionale, per tutti i lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ancorché non titolari di un rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:»

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14).

1. Al comma 2-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro la medesima data del 31 dicembre 2011»;

b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico entro un periodo non superiore a trentasei mesi».

2. Il comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente: «2-*quater*. All'articolo 24, comma 14, lettera *c)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «di almeno 59 anni di età» sono sostituite dalle seguenti: "di almeno 60 anni di età". Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».

Art. 3.
(Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario e marittimo).

1. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma» e le parole: «ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi.».

Art. 4.
(Validità degli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali).

1. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta, anche in deroga alla normativa vigente, piena validità a tutti gli accordi, stipulati dalle imprese anche in sede non governativa, entro il 31 dicembre 2011, per la gestione delle eccedenze

PENSIONI
Testo Unificato

occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, compresi gli ammortizzatori sociali in deroga.

Art. 5.
(Lavoratori con contratto a tempo determinato).

1. All'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n.147, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-*bis)* i lavoratori a tempo determinato il cui rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 gennaio 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato;».

Art. 6.
(Monitoraggio degli effetti del nuovo sistema previdenziale).

1. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati obbligatoriamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta alle Camere una relazione trimestrale relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento, nonché di quelli che avrebbero potuto accedere al trattamento pensionistico secondo la previgente normativa e ai relativi effetti finanziari.

Art. 7.
(Finanziamento di ulteriori interventi).

1. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, agli articoli 11 e 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 1, commi 191 e 194, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e ai relativi provvedimenti attuativi, nonché per finanziare ulteriori interventi di salvaguardia in favore di lavoratori che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento secondo i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 dicembre 2020, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni per il 2013».

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede ai sensi del comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate misure in materia di giochi pubblici *on line*, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, tali da assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento di nuove o maggiori entrate in misura tale da garantire la copertura degli oneri di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.